

La legge finanziaria per il 2007 e i costi della politica. Sprechi e costi impropri della politica tra debolezze di maggioranza e debolezze di governo¹

di Massimo Villone

È in discussione davanti alla Commissione Affari costituzionali del Senato il decreto-legge con cui il governo ha inteso cancellare lo scivolone sulla prescrizione nei giudizi davanti alla Corte dei conti. La “sanatoria contabile” nella finanziaria ha fatto scalpore, in un momento in cui sprechi e costi impropri della politica rimangono al centro dell’attenzione. Polemiche e inchieste si susseguono.

Sul tema, abbiamo presentato in Senato un nutrito pacchetto di emendamenti, a firma di Salvi, mia, della sinistra DS. Molti firmati anche da autorevoli senatori dell’Ulivo, come Bordon, Magistrelli e Manzione.

Com’è andata? In Senato, gli emendamenti del centrosinistra sono filtrati da una cabina di regia della maggioranza, con la presenza del governo. La possibilità di un maxiemendamento con voto di fiducia fa salire la temperatura. Qualcuno sospetta che nel governo non manchi la tentazione di arrivare esattamente a quel risultato, per una inconfessabile tecnica di riduzione del danno. Dunque, maggioranza e governo concordano che, nel caso, confluiranno nel maxiemendamento solo gli emendamenti assentiti dalla cabina di regia. Il governo si impegna a non presentare emendamenti fuori sacco.

Il lavoro si avvia. La maggioranza conviene che sprechi e costi impropri della politica siano una delle priorità. Ma è subito evidente che non è granitica. Avanziamo proposte di - modesta - “decongestione istituzionale”, come la riduzione delle circoscrizioni ai comuni maggiori, e l’abolizione delle comunità montane. Non sono nemmeno prese in considerazione, ed emerge qualche reazione di timoroso sconcerto. Proponiamo rigorosi limiti alla possibilità di istituire società miste, strumento principe di moderne clientele. Ma la maggioranza nicchia, e chiede di ridurre l’emendamento sostanzialmente all’istituzione di una banca dati. Utile: ma certo non esaltante.

Alcune cose passano. La cabina di regia conviene su un tetto generale agli emolumenti pubblici, valido per tutti, riferito alla retribuzione del primo presidente della Corte di cassazione e quantificabile in 250000 euro all’anno; e su un limite alle ambasciate all’estero di regioni ed enti locali. Esprime poi un secco no sulla proposta di sanatoria contabile, pur sostenuta da firme autorevoli. In quella sede, il governo si dichiara d’accordo nel respingere ogni ipotesi di sanatoria.

Su altre questioni, soprattutto il governo frena. Per Sviluppo Italia – oggetto di dure polemiche, di inchieste giornalistiche, di interrogazioni parlamentari - proponiamo la fine della partecipazione statale. Il governo chiede di passare ad una proposta, assai meno drastica, di riorganizzazione come Agenzia. Proponiamo di sopprimere alcune strutture ed enti inutili. Il governo nega il proprio assenso su tutta la linea. Ed è addirittura emblematico quel che accade per le scuole di formazione della dirigenza e del personale pubblico.

¹ Il presente testo è una parziale rielaborazione, con qualche ampliamento, di un articolo pubblicato a mia firma con il titolo Finanziaria con svista su l’Unità del 4 gennaio 2007.

Il nostro paese si segnala ad un tempo per il gran numero di scuole e scuolette, e la bassa qualità della formazione. Molte strutture sono riferite a singoli ministeri. Proponiamo dunque di procedere a qualche accorpamento in una Agenzia per la formazione. Si apre un confronto: sopprimere le scuole da accorpate, ovvero lasciarle in piedi, creando solo un coordinamento generale? Ovviamente la soluzione giusta è la prima, sia per il risparmio, sia per avviare una piccola ENA italiana e una formazione di qualità. Ma dal governo arrivano segnali contrastanti. Alla fine, ciascun ministro difende la sua scuoletta. E prevale nell'emendamento la seconda soluzione.

Un caso da manuale. Un ministro della Repubblica non può avere un interesse personale in una struttura di formazione. Allora, siamo di fronte alla cattura del ministro da parte degli interessi dicasteriali di riferimento. Non i ministri, ma i vertici delle burocrazie ministeriali trovano nelle scuole un terreno di pascolo, e un piccolo potere clientelare. Attraverso il no del ministro parlano quelle burocrazie.

Si arriva così a Palazzo Chigi, al maxiemendamento, alle sorprese sgradevoli. Qualche esempio. Il tetto di 250000 euro perde il suo carattere di generalità, e viene limitato a una piccola minoranza di dirigenti pubblici (quelli a contratto esterno). Mentre per altri casi si prevede un tetto addirittura doppio (500000 euro), aumentabile di altri 250000 euro, ancora derogabile e coperto da una rivalutazione annuale ISTAT. Una scala mobile per retribuzioni da 750000 euro! Un errore? Se è così, porta nome e cognome (e se ne trova traccia nei commenti sulla stampa). Non mancano poi piccole perle, come il biglietto di prima classe nei voli transcontinentali agli alti dirigenti, cui l'ultimo Tremonti aveva dato la classe economica. Ed entra nel testo la sanatoria contabile, già respinta dalla maggioranza.

Apriamo un fronte, già nel dibattito in Aula sulla fiducia, argomentando con l'inammissibilità indiscutibile per la mancanza di copertura dovuta alla minore entrata. Quasi riusciamo a far saltare subito la sanatoria, essendo la presidenza dell'Aula (Calderoli) e quella della Commissione Bilancio (Morando) disponibili ad un rinvio immediato in Commissione per una decisione sul punto. Ma il no di FI ed AN a riportare la questione in Commissione Bilancio fa perdere l'occasione, e conclusivamente la Presidenza dichiara ammissibile l'ormai famoso comma 1346.

Votata la fiducia in Senato, siamo alla terza lettura in Camera dei deputati. I tempi non consentono modifiche. Viene presentato un o.d.g., a firma D'Elia e Pettinari. Si chiede, oltre la cancellazione della sanatoria contabile, un impegno del governo a correggere sbavature in chiave clientelare e di sottogoverno – come per i maxiemolumenti - e di puntare a soluzioni più efficaci su alcune questioni, tra cui le scuole di formazione. Su questo punto in particolare si chiede di valutare l'opportunità “di prevedere che con l'istituzione dell'Agenzia per la formazione si proceda contestualmente alla soppressione delle precedenti scuole e istituti inquadrati nei rispettivi ministeri (Istituto diplomatico, Scuola Superiore dell'amministrazione dell'Interno e Scuola Superiore dell'Economia e delle Finanze)”. Inizialmente, il governo vuole accettare l'o.d.g. solo come raccomandazione. L'opposizione sfida al voto. I presentatori accettano e chiedono la votazione. Il governo dichiara la disponibilità ad accettare l'o.d.g. come impegno, ma solo con la soppressione del punto prima richiamato. Alla fine, la lingua batte dove il dente duole. Si va al voto per parti separate. L'o.d.g. è approvato con un voto trasversale: di ampia maggioranza nel complesso, più ristretto sul punto delle scuole. Il governo soccombe.

Si cerca ora un colpevole per la sanatoria. Ed è giusto, certo non può essere stato l'errore di un usciere di Palazzo Chigi. Ma la questione è più ampia. Il governo non ha rispettato gli impegni assunti con la sua maggioranza. Di più, ha usato il voto di fiducia per negare su punti rilevanti – e non per interessi commendevoli - la volontà della maggioranza. Ha imposto

scelte condivise solo da pezzi della maggioranza. Senza che tutto questo trovasse ragione nella necessità di un'intesa con l'opposizione, visto che comunque si è giunti alla fiducia.

Nella vituperata prima Repubblica, tutto ciò probabilmente non sarebbe accaduto. Ovvero, se fosse accaduto, qualche ministro o forse lo stesso governo sarebbe stato morbidamente accompagnato alla porta, con un rimpasto o una crisi pilotata. Nel bipolarismo ingessato di oggi, questo esito non è consentito. Ma allora è imperativo che il governo – se vuole rimanere in salute - ascolti la sua maggioranza, e rispetti le intese con essa raggiunte.

Nella vicenda della finanziaria c'è anche altro. Vediamo un governo debole di fronte agli interessi burocratici e di settore. E come può un governo credibilmente battersi per la modernizzazione del paese e contro le corporazioni forti, se non riesce nemmeno a resistere ai microinteressi che ha in casa?

Vediamo, per il futuro, che non è utile pensare ad una finanziaria inemendabile, perché tenere la legge nelle sole mani di Palazzo Chigi non ne garantirebbe la qualità. Vediamo che la vera riforma della finanziaria sta nel riportarla essenzialmente in una dimensione economica, riducendo al minimo le discipline giuridiche sostanziali.

Vediamo, infine, che la strada per colpire sprechi e costi impropri della politica è difficile. Emerge nel ceto politico e nel popolo degli amministratori una resistenza trasversale, sorda, talvolta rancorosa. Ma è una strada necessaria per rafforzare l'etica pubblica, aumentare la competitività del sistema paese, concentrare le risorse dove è utile e opportuno. In più, il tema è popolarissimo, utile a migliorare l'immagine e recuperare consensi per il centrosinistra e per il governo. Il motto “molti nemici, molto onore” pare fosse di moda tempo addietro. Non più, oggi.

Allegato n. 1 – Emendamenti sui costi impropri della politica presentati

A.S. 1183

Emendamento

Art. 18

dopo il comma 260, aggiungere il seguente:

260-bis. Il trattamento economico di parlamentari europei e nazionali, consiglieri regionali, dipendenti e dirigenti pubblici, consulenti, membri di consigli di amministrazione e di collegi e titolari di qualsivoglia incarico, gli emolumenti dei quali sono a carico dello Stato, di enti pubblici e di società a prevalente partecipazione pubblica, non può superare quello del primo presidente della Corte di Cassazione . Nessun atto comportante spesa ai sensi del precedente periodo può ricevere attuazione, se non sia stato previamente reso noto, con l'indicazione nominativa dei destinatari e dell'ammontare del compenso, attraverso la pubblicazione sul sito web dell'amministrazione o del soggetto interessato, nonché comunicato al governo e al Parlamento. In caso di violazione dei precedenti commi, l'amministratore che abbia disposto il pagamento, e il destinatario del medesimo, sono tenuti al rimborso in solido, a titolo di danno erariale, di una somma pari a dieci volte l'ammontare eccedente la cifra consentita.

SALVI, VILLONE

Tetto a emolumenti pubblici

A.S. 1183

Emendamento

Art. 18

dopo il comma 260, aggiungere il seguente:

“260-bis. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 13 del decreto legge 4 luglio 2006, n. 226 convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, le amministrazioni pubbliche regionali e locali non possono assumere o mantenere partecipazioni dirette o indirette, anche di minoranza, in società che abbiano per oggetto la produzione di beni e servizi non strumentali alla loro attività o non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali. L'assunzione di partecipazioni deve essere autorizzata dall'organo competente con delibera motivata in ordine alla sussistenza di presupposti di cui al precedente

periodo. Entro 18 mesi dall'entrata in vigore della presente legge, in attuazione a quanto previsto dal primo periodo del presente comma, le amministrazioni pubbliche regionali e locali cedono le partecipazioni con le modalità di cui all'art. 13, comma 3, del decreto legge 4 luglio 2006, n. 226 convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006 n. 248.”

SALVI, VILLONE

Limiti a società miste

A.S. 1183

Emendamento

Art. 18

dopo il comma 260, aggiungere il seguente:

260-bis. Entro il 30 aprile di ciascun anno le amministrazioni pubbliche statali, regionali e locali sono tenute a comunicare, in via telematica o su apposito supporto magnetico, al Dipartimento della funzione pubblica l'elenco dei consorzi di cui fanno parte e delle società a totale o parziale partecipazione da parte delle amministrazioni medesime, indicando la ragione sociale, la misura della partecipazione, la durata dell'impegno, l'onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per l'anno sul bilancio dell'Amministrazione, il numero dei rappresentanti dell'Amministrazione negli organi di governo, il trattamento economico complessivo a ciascuno di essi spettante.

260-ter. Nel caso di mancata o incompleta comunicazione dei dati di cui al comma 260-bis, è vietata l'erogazione di somme a qualsivoglia titolo da parte dell'amministrazione interessata a favore del consorzio o della società, o a favore dei propri rappresentanti negli organi di governo degli stessi.

260-quater. Nel caso di inosservanza delle disposizioni di cui ai commi 260-bis e 260-ter una cifra pari alle spese da ciascuna amministrazione sostenuta nell'anno viene detratta dai fondi a qualsiasi titolo trasferiti a quella amministrazione dallo Stato nel medesimo anno.

260-quinquies. Le disposizioni di cui ai commi 260-bis, ter, quater costituiscono per le Regioni principio fondamentale di coordinamento della finanza pubblica, ai fini del rispetto dei parametri stabiliti dal patto di stabilità e crescita dell'Unione europea.

260-sexies. I dati raccolti ai sensi del comma 260-bis sono pubblici, e sono esposti nel sito web del Dipartimento della Funzione pubblica. Il Ministro della Funzione pubblica riferisce annualmente alle Camere.

SALVI, VILLONE

Osservatorio su consorzi e società miste

A.S. 1183

Emendamento

Art. 18

dopo il comma 260, aggiungere il seguente:

260-bis. A decorrere dall'anno 2007, non è consentito: a) a comuni e province, anche in forma associata, acquistare o gestire sedi di rappresentanza in paesi esteri; b) a comuni e province, anche in forma associata, l'istituzione o la gestione in paesi esteri di consulte, comitati, uffici di promozione economica, commerciale, turistica, culturale, o comunque lo svolgimento di attività dirette agli anzidetti fini; c) a comuni e province, anche in forma associata, partecipare a soggetti pubblici o privati che svolgono le attività di cui ai precedenti commi, o sostenere attività da parte di terzi nell'ambito delle fattispecie di cui alle precedenti lettere; d) coprire, con fondi derivanti da trasferimenti a qualunque titolo da parte dello Stato, le spese sostenute da comuni e province, anche in forma associata, nell'ambito delle fattispecie di cui alle lettere precedenti.

260-ter. Qualora gli enti locali sostengano, anche in forma associata, spese ricadenti nelle fattispecie di cui al comma 260-ter, lettere a), b) c) e d), una cifra pari alle spese da ciascun ente sostenute nell'anno viene detratta dai fondi a qualsiasi titolo trasferiti a quell'ente dallo Stato nel medesimo anno.

SALVI, VILLONE

Limiti ad attività estera di comuni e province

A.S. 1183

Emendamento

Art. 18

dopo il comma 260, aggiungere il seguente:

260-bis. Fatti salvi gli uffici di rappresentanza delle regioni presso gli organi dell'Unione Europea, non possono essere coperte con fondi derivanti da trasferimenti a qualunque titolo da parte dello Stato le spese sostenute dalle regioni per l'acquisto o la gestione di sedi di rappresentanza in paesi esteri. Non possono essere coperte con fondi derivanti da trasferimenti a qualunque titolo da parte dello Stato le spese sostenute dalle regioni per l'istituzione o gestione in paesi esteri di consulte, comitati, uffici di promozione economica, commerciale, turistica, culturale, o comunque lo svolgimento di attività dirette agli anzidetti fini. Non possono essere coperte con fondi derivanti da trasferimenti a qualunque titolo da parte dello Stato le spese sostenute dalle regioni per la partecipazione a soggetti pubblici o privati che svolgono le attività di cui ai precedenti commi, o per il sostegno di attività da parte di terzi

nell'ambito delle fattispecie di cui ai precedenti commi. Qualora le regioni sostengano spese ricadenti nelle fattispecie di cui ai commi precedenti, una cifra pari alle spese da ciascuna regione sostenute nell'anno viene detratta dai fondi a qualsiasi titolo trasferiti a quella regione dallo Stato nel medesimo anno.

260-ter. La disposizione di cui al comma 260-bis costituisce principio fondamentale di coordinamento della finanza pubblica, ai fini del rispetto dei parametri stabiliti dal patto di stabilità e crescita dell'Unione europea.

SALVI, VILLONE

Limite a rappresentanze regionali all'estero

A.S. 1183

Emendamento

Art. 18

dopo il comma 260, aggiungere il seguente:

260-bis. I consigli di amministrazione delle società a capitale interamente o prevalentemente pubblico non possono essere composti da più di tre consiglieri.

SALVI, VILLONE

Tetto al numero dei consiglieri di amministrazione nelle Spa

A.S. 1183

Emendamento

Art. 18

dopo il comma 260, aggiungere il seguente:

260-bis. E' nullo il contratto di assicurazione con il quale un ente pubblico assicuri propri amministratori per i rischi derivanti dall'espletamento dei compiti istituzionali connessi con la carica e riguardanti la responsabilità per danni cagionati allo Stato o altri enti pubblici e la responsabilità contabile.

SALVI, VILLONE

Divieto di assicurazione a favore di amministratori a carico dell'erario

A.S. 1183

Emendamento

Art. 18

dopo il comma 260, aggiungere il seguente:

260-bis. Termina al 31 dicembre 2007 il conferimento di risorse pubbliche da parte dello Stato in qualsiasi forma alla Società Sviluppo Italia, nonché alle Società da essa partecipate o controllate, fatte salve esclusivamente le risorse destinate a completare il finanziamento di progetti già definitivamente approvati alla data di entrata in vigore della presente legge. Cessa dal 31 dicembre 2007 la partecipazione di rappresentanti dello Stato, da chiunque e in qualunque modo nominati, negli organi della Società sviluppo Italia, e in quelli delle Società da essa partecipate e controllate. Le risorse rese disponibili sono destinate ai medesimi fini di sviluppo attraverso le strutture ordinarie dei Ministeri competenti per materia.

SALVI, VILLONE

Cessazione della partecipazione statale a Sviluppo Italia

A.S. 1183

Emendamento

Art. 18

dopo il comma 260, aggiungere il seguente:

260-bis. L'art. 7, comma 9, della legge 5 giugno 2003, n. 131, è soppresso. I consiglieri già nominati cessano dalla carica con l'entrata in vigore della presente legge. Dalla medesima data termina ogni corresponsione ai consiglieri medesimi di emolumenti a qualsiasi titolo in precedenza percepiti.

SALVI, VILLONE

Abolizione dei consiglieri della Corte dei conti di nomina regionale

A.S. 1183

Emendamento

Art. 18

dopo il comma 260, aggiungere i seguenti:

260-bis. È soppressa l'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, di cui all'art. 6 e seguenti del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163. Le funzioni dell'Autorità concernenti la tutela della concorrenza e del mercato sono conferite all'Autorità garante della concorrenza e del mercato, che provvede a disciplinarne l'esercizio entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge. Le restanti funzioni sono conferite alle strutture ordinarie del competente Ministero, secondo le norme di un regolamento ai sensi dell'art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, che il Governo adotta entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

260-ter. Il personale dipendente in servizio presso la soppressa Autorità è assegnato ad altra amministrazione. Alla data di entrata in vigore della presente legge cessano dalla carica i commissari e termina ogni corresponsione ai commissari medesimi di emolumenti a qualsiasi titolo in precedenza percepiti.

SALVI, VILLONE

Soppressione di Autorità

A.S. 1183

Emendamento

Art. 18

dopo il comma 260, aggiungere i seguenti:

260-bis. È soppressa la Commissione di vigilanza sui fondi pensione, di cui all'art. 16 del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e successive modificazioni

260-ter. È soppresso il Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione, di cui agli artt. 4 e seguenti del Decreto Legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, e successive modificazioni.

260-quater. È soppressa la Commissione per l'accesso agli atti amministrativi, di cui all'art. 27 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, e all'art. 18 della legge 11 febbraio 2005 n. 15.

260-quinquies. Le funzioni già svolte dalle strutture soppresse sono attribuite alla Presidenza del consiglio dei Ministri o ai Ministeri competenti in ciascuna materia, secondo le norme di un regolamento ai sensi dell'art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, che il Governo adotta entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

260-sexies. Il personale dipendente in servizio presso le strutture soppresse è assegnato ad altra amministrazione. Decorsi tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge cessano dalla carica i commissari o membri comunque eletti o nominati. Dalla medesima data termina ogni corresponsione ai commissari o membri medesimi di emolumenti a qualsiasi titolo in precedenza percepiti.

SALVI, VILLONE

Soppressione di Centri e Commissioni

A.S. 1183

Emendamento

Art. 18

dopo il comma 260, aggiungere i seguenti:

260-bis. È soppresso l'Istituto per la promozione industriale, di cui all'art. 17 del decreto legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito con modificazioni dalla legge 7 aprile 1995, n. 104.

260-ter. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentite per la parte relativa ai dipendenti le associazioni sindacali maggiormente rappresentative, sono determinati, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, criteri, forme e modalità per l'utilizzazione del patrimonio, delle risorse e del personale del soppresso Istituto.

SALVI VILLONE

Soppressione di ente

A.S. 1183

Emendamento

Art. 18

I commi da 174 al 179 sono sostituiti dal seguente:

“174. È soppressa l’Alta Commissione di studio di cui all’art. 3, comma 1, lett. b), della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni.”

Conseguentemente, nel comma 180 sono soppresse le parole “avvalendosi anche della Commissione di cui al comma 174”.

SALVI VILLONE

Soppressione di commissione

A.S. 1183

Emendamento

Articolo 18

dopo il comma 260, aggiungere i seguenti:

260-bis. Al fine di contribuire all’ammodernamento delle amministrazioni pubbliche, di migliorare la qualità delle attività formative pubbliche, di garantire una selezione rigorosa della dirigenza dello Stato e di fornire adeguato sostegno alle amministrazioni nella valutazione dei loro fabbisogni formativi e nella sperimentazione delle innovazioni organizzative e gestionali, è istituita l’Agenzia per la formazione dei dirigenti e dipendenti delle amministrazioni pubbliche-Scuola Nazionale della Pubblica Amministrazione, di seguito indicata come Agenzia per la Formazione . Essa è dotata di personalità giuridica di diritto pubblico e di autonomia amministrativa e contabile e sottoposta alla vigilanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri. La Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione e la Scuola Superiore dell’Economia e delle Finanze sono soppresse e le relative dotazioni finanziarie, strumentali e di personale sono trasferite alla Agenzia, la quale subentra nei loro rapporti attivi e passivi e nei relativi diritti ed obblighi. Alla Agenzia sono altresì trasferite parte delle strutture e delle risorse umane, strumentali e finanziarie del Formez – Centro di formazione studi, e precisamente le strutture e le risorse dedicate o comunque adibite, alla data del 15 novembre 2006, alle attività di competenza dell’Agenzia, elencate nel comma seguente.

260-ter. L’Agenzia della Formazione ha i seguenti compiti: raccolta, elaborazione e sviluppo delle metodologie formative; ricerca, sviluppo, sperimentazione e trasferimento delle

innovazioni di processo e di prodotto delle pubbliche amministrazioni; accreditamento delle strutture di formazione; cooperazione europea ed internazionale in materia di formazione e innovazione amministrativa; supporto, consulenza e assistenza alle amministrazioni pubbliche nell'analisi dei fabbisogni formativi, nello sviluppo e trasferimento di modelli innovativi, nella definizione dei programmi formativi.

260-quater. Il reclutamento e la formazione dei dirigenti delle amministrazioni dello Stato è affidata alla Scuola nazionale di cui al comma 260 bis, ed alle Scuole speciali, costituite per il reclutamento e la formazione del personale delle carriere diplomatica, prefettizia, militare e dei corpi di polizia. Il reclutamento e la formazione dei segretari comunali e provinciali resta affidato alla Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione locale, della quale gli enti locali possono avvalersi altresì per la formazione dei loro dirigenti

260-quinquies Salvo quanto disposto dal comma 260 quater, le pubbliche amministrazioni si avvalgono, per la formazione e l'aggiornamento professionale dei loro dipendenti, di istituzioni o organismi formativi pubblici o privati dotati di competenza ed esperienza adeguate, a tal fine inseriti in un apposito elenco nazionale tenuto dalla Agenzia per la Formazione, che provvede alla relativa attività di accreditamento e certificazione. Ai fini dello svolgimento delle iniziative di formazione e aggiornamento professionale di propri dipendenti, da esse promosse, le pubbliche amministrazioni procedono alla scelta dell'istituzione formativa, mediante procedura competitiva tra le strutture accreditate.

260-sexies. Entro il 28 febbraio di ogni anno il Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle riforme e dell'innovazione nell'amministrazione pubblica, sentite le organizzazioni sindacali più rappresentative nel settore pubblico, stabilisce il numero di posti di dirigente dello Stato e degli enti pubblici nazionali messi a concorso dalla Scuola nazionale delle amministrazioni pubbliche, ripartendoli tra il concorso riservato a dipendenti pubblici in possesso dei requisiti di cui all'art. 28, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165 e il concorso aperto ai cittadini dei paesi dell'Unione Europea in possesso di qualificata formazione universitaria.

260-septies. Con uno o più regolamenti adottati, entro novanta giorni dalla entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, anche modificando le disposizioni legislative vigenti, si provvede a dare attuazione alle disposizioni dei commi precedenti, a riformare il sistema della formazione dei dirigenti e dipendenti delle pubbliche amministrazioni e di sostegno all'innovazione ed alla modernizzazione delle amministrazioni pubbliche ed a riordinare le relative strutture pubbliche o partecipate dallo Stato, anche in forma associativa, nonché i loro strumenti di finanziamento, in modo da ridurre l'ammontare delle spese attualmente sostenute e da conseguire consistenti miglioramenti nella qualità e nei risultati dell'attività formativa e di sostegno all'innovazione, attenendosi ai seguenti criteri:

- a) accorpamento delle strutture nazionali preposte a funzioni coincidenti o analoghe, con eliminazione di sovrapposizioni e duplicazioni;
- b) precisa indicazione delle missioni e dei compiti di ciascuna struttura;
- c) disciplina della missione e dell'attività della Agenzia per la Formazione come struttura di governo e coordinamento unitario del sistema della formazione pubblica, in attuazione di quanto disposto dai commi 260 bis e ter;

d) definizione dell'organizzazione della Agenzia e dei suoi organi di indirizzo, direzione e supervisione scientifica, assicurando una qualificata partecipazione di esperti della formazione e della innovazione amministrativa, italiani e stranieri, e di alti dirigenti pubblici, individuati anche su indicazione delle Regioni, delle autonomie locali e delle parti sociali; istituzione di un comitato di coordinamento presieduto dal Presidente dell'Agenzia e formato dai direttori delle Scuole di cui al comma 260 quater ;

e) ad eccezione delle Scuole speciali di cui al comma 260 quater, soppressione delle strutture aventi finalità identiche o analoghe a quelle elencate nel comma ter, e attribuzione all'Agenzia delle relative attività e dotazioni umane, strumentali e finanziarie, ivi compresi i rapporti di lavoro a tempo determinato e le collaborazioni coordinate e continuative o di progetto;

f) trasferimento del personale con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, in servizio presso gli organismi di cui alla precedente lettera e), oggetto della soppressione o dello scorporo e del conferimento all'Agenzia, nei ruoli organici dell'Agenzia stessa, secondo i criteri di equiparazione tra figure professionali, stabiliti con decreto del Presidente del consiglio dei ministri adottato sulla base di apposito accordo con le organizzazioni sindacali. Il personale trasferito nei ruoli organici dell'Agenzia mantiene il trattamento economico in godimento presso le strutture di provenienza.

260-octies. Dalla attuazione dei regolamenti di cui al comma 260 septies dovrà derivare una riduzione di spesa non inferiore a 6 milioni di euro nel 2007 e a 10 milioni di euro negli anni 2008 e seguenti.

SALVI, VILLONE

Accorpamento di scuole e strutture di formazione

A.S. 1183

Emendamento

Art. 18

Ai commi 373 e 375, sostituire le parole: << a totale >> con le seguenti: << a prevalente >> e al comma 377, sostituire le parole: << partecipate totalmente da >> con le seguenti: << a prevalente partecipazione di >>.

SALVI, VILLONE

Limiti al numero di consiglieri di amministrazione

A.S. 1183

Emendamento

Art. 18

Al comma 377, sopprimere le parole da “ovvero a cinque per le società” fino a “della presente legge”. Dopo le parole “Nelle società a partecipazione mista con privati il numero massimo dei componenti del consiglio di amministrazione designati dai soci pubblici locali non può essere superiore a” sostituire la parola “cinque” con la parola “tre”.

SALVI, VILLONE

Limiti al numero di consiglieri di amministrazione

A.S. 1183

Emendamento

Art. 18

Dopo il comma 378, aggiungere i seguenti

378-bis. L’art. 17 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 è sostituito dal seguente:

“Art. 17

Circoscrizioni di decentramento comunale

1. I comuni con popolazione superiore a 300.000 abitanti articolano il loro territorio per istituire le circoscrizioni di decentramento, quali organismi di partecipazione, di consultazione e di gestione di servizi di base, nonché di esercizio delle funzioni delegate dal comune.

2. L'organizzazione e le funzioni delle circoscrizioni sono disciplinate dallo statuto comunale e da apposito regolamento. Il consiglio comunale può deliberare, a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati, la revisione della delimitazione territoriale delle circoscrizioni esistenti.

3. Gli organi delle circoscrizioni rappresentano le esigenze della popolazione delle circoscrizioni nell'ambito dell'unità del comune e sono eletti nelle forme stabilite dallo statuto e dal regolamento.

4. Nei comuni con popolazione inferiore a 300.000 abitanti lo statuto può prevedere, senza aggravio di spesa, particolari forme di organizzazione e di attività del consiglio comunale al fine di assicurare una più articolata rappresentanza del territorio e favorire la partecipazione dei cittadini all’esercizio delle funzioni amministrative.”

378-ter. I comuni adeguano statuti e regolamenti alle disposizioni contenute nel comma 378 entro il 31 dicembre del 2007. Cessano dalla carica alla medesima data i rappresentanti eletti in circoscrizioni di comuni con popolazione inferiore a 300.000 abitanti.

SALVI VILLONE

Riduzione dei consigli circoscrizionali alle città sopra i 300.000 abitanti

A.S. 1183

Emendamento

Art. 18

Dopo il comma 378, aggiungere i seguenti

378-bis. Ferma restando la legislazione a favore della montagna, sono soppresse le Comunità montane di cui alla legge 3 dicembre 1971, n. 1102 e successive modificazioni.

378-ter. I comuni già compresi nell'ambito delle soppresse Comunità possono istituire, senza aggravio di spesa, forme di collaborazione organizzativa e funzionale, inclusa la istituzione di uffici comuni.

378-quater. Le funzioni già svolte dalle Comunità soppresse che non possono essere svolte dai comuni nelle forme del precedente comma 378-ter sono conferite alle province nel cui territorio era collocata totalmente o in misura prevalente la Comunità soppressa. Le funzioni eventualmente delegate alle Comunità dalle Province o dalle Regioni sono riassunte dall'ente delegante.

378-quinquies. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, adottato previo parere della Conferenza Unificata, e sentite per la parte relativa ai dipendenti le associazioni sindacali maggiormente rappresentative, sono determinati, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, criteri, forme e modalità per l'attribuzione ai comuni già appartenenti alla Comunità del patrimonio, delle risorse e del personale della Comunità soppressa.

SALVI VILLONE

Soppressione delle Comunità Montane

Allegato n. 2 – Emendamenti assentiti dalla maggioranza

A.S. 1183

Emendamento 18.1526 – nuovo testo

All'articolo 18, dopo il comma 260, sono aggiunti i seguenti:

260 bis. Al fine di contribuire all'ammodernamento delle amministrazioni pubbliche, di migliorare la qualità delle attività formative pubbliche, di garantire una selezione rigorosa della dirigenza dello Stato e di fornire adeguato sostegno alle amministrazioni nella valutazione dei loro fabbisogni formativi e nella sperimentazione delle innovazioni organizzative e gestionali, è istituita l'Agenzia per la formazione dei dirigenti e dipendenti delle amministrazioni pubbliche-Scuola Nazionale della Pubblica Amministrazione, di seguito indicata come Agenzia per la Formazione. Essa è dotata di personalità giuridica di diritto pubblico e di autonomia amministrativa e contabile e sottoposta alla vigilanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri. La Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione, la Scuola Superiore dell'Economia e delle Finanze, la Scuola Superiore dell'Amministrazione dell'Interno e l'Istituto di formazione del personale della carriera diplomatica sono soppresse a far tempo dal 31 marzo 2007 e le relative dotazioni finanziarie, strumentali e di personale sono trasferite alla Agenzia, la quale subentra nei loro rapporti attivi e passivi e nei relativi diritti ed obblighi.

260 ter. L'Agenzia della Formazione ha i seguenti compiti: raccolta, elaborazione e sviluppo delle metodologie formative; ricerca, sviluppo, sperimentazione e trasferimento delle innovazioni di processo e di prodotto delle pubbliche amministrazioni; accreditamento delle strutture di formazione; cooperazione europea ed internazionale in materia di formazione e innovazione amministrativa; supporto, consulenza e assistenza alle amministrazioni pubbliche nell'analisi dei fabbisogni formativi, nello sviluppo e trasferimento di modelli innovativi, nella definizione dei programmi formativi.

260 quater. Il reclutamento e la formazione dei dirigenti delle amministrazioni dello Stato è affidata alla Scuola nazionale di cui al comma 260 bis, ed alle Scuole speciali, costituite per il reclutamento e la formazione del personale militare e dei corpi di polizia, ivi compresa la Guardia di Finanza. Il reclutamento e la formazione dei segretari comunali e provinciali resta affidato alla Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione locale, della quale gli enti locali possono avvalersi altresì per la formazione dei loro dirigenti

260 quinquies Salvo quanto disposto dal comma 260 quater, le pubbliche amministrazioni si avvalgono, per la formazione e l'aggiornamento professionale dei loro dipendenti, di istituzioni o organismi formativi pubblici o privati dotati di competenza ed esperienza adeguate, a tal fine inseriti in un apposito elenco nazionale tenuto dalla Agenzia per la Formazione, che provvede alla relativa attività di accreditamento e certificazione. Ai fini dello svolgimento delle iniziative di formazione e aggiornamento professionale di propri dipendenti, da esse promosse, le pubbliche amministrazioni procedono alla scelta dell'istituzione formativa, mediante procedura competitiva tra le strutture accreditate.

260 sexies. Entro il 28 febbraio di ogni anno il Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle riforme e dell'innovazione nell'amministrazione pubblica, sentite le organizzazioni sindacali più rappresentative nel settore pubblico, stabilisce il numero di posti di dirigente dello Stato e degli enti pubblici nazionali messi a concorso dalla Scuola nazionale delle amministrazioni pubbliche, ripartendoli tra il concorso riservato a dipendenti pubblici in possesso dei requisiti di cui all'art. 28, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165 e il concorso aperto ai cittadini dei paesi dell'Unione Europea in possesso di qualificata formazione universitaria.

260 septies. Con uno o più regolamenti adottati, entro novanta giorni dalla entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro per le Riforme e l'Innovazione nelle pubbliche amministrazioni, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze e con il Ministro dell'Interno, anche modificando le disposizioni legislative vigenti, si provvede a dare attuazione alle disposizioni dei commi precedenti, a riformare il sistema della formazione dei dirigenti e dipendenti delle pubbliche amministrazioni e di sostegno all'innovazione ed alla modernizzazione delle amministrazioni pubbliche ed a riordinare le relative strutture pubbliche o partecipate dallo Stato, anche in forma associativa, nonché i loro strumenti di finanziamento, in modo da ridurre l'ammontare delle spese attualmente sostenute e da conseguire consistenti miglioramenti nella qualità e nei risultati dell'attività formativa e di sostegno all'innovazione, attenendosi ai seguenti criteri:

- a) accorpamento delle strutture nazionali preposte a funzioni coincidenti o analoghe, con eliminazione di sovrapposizioni e duplicazioni;
- b) precisa indicazione delle missioni e dei compiti di ciascuna struttura;
- c) disciplina della missione e dell'attività della Agenzia per la Formazione come struttura di governo e coordinamento unitario del sistema della formazione pubblica, in attuazione di quanto disposto dai commi 260 bis e ter;
- d) definizione dell'organizzazione della Agenzia, anche mediante la previsione di autonome strutture organizzative; definizione dei suoi organi di indirizzo, direzione e supervisione scientifica, assicurando una qualificata partecipazione di esperti della formazione e della innovazione amministrativa, italiani e stranieri, e di alti dirigenti pubblici, individuati anche su indicazione delle Regioni, delle autonomie locali e delle parti sociali; istituzione di un comitato di coordinamento presieduto dal Presidente dell'Agenzia e formato dai direttori delle Scuole speciali e delle strutture autonome;
- e) ad eccezione delle Scuole speciali di cui al comma 260 quater, soppressione delle strutture aventi finalità identiche o analoghe a quelle elencate nel comma 260 ter; attribuzione all'Agenzia delle relative attività e dotazioni umane, strumentali e finanziarie, ivi compresi i rapporti di lavoro a tempo determinato e le collaborazioni coordinate e continuative o di progetto; scorporo e attribuzione all'Agenzia degli uffici o delle risorse dedicati o comunque impiegati, nel corso del 2006, alle attività di cui al predetto comma 260 ter, nell'ambito di strutture o organismi pubblici o comunque partecipati dallo Stato non destinati alla soppressione in quanto svolgenti anche altre attività;
- f) trasferimento del personale con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, in servizio presso gli organismi di cui alla precedente lettera e), oggetto della soppressione o dello scorporo e del conferimento all'Agenzia, nei ruoli organici dell'Agenzia stessa, secondo i criteri di equiparazione tra figure professionali, stabiliti con decreto del Presidente del consiglio dei ministri adottato sulla base di apposito accordo con le organizzazioni sindacali. Il personale trasferito nei ruoli organici dell'Agenzia mantiene il trattamento economico in

godimento presso le strutture di provenienza. Si applica il disposto dell'articolo 11, commi 5 e 6, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303.

260 octies. Dalla attuazione dei regolamenti di cui al comma 260 septies dovrà derivare una riduzione di spesa non inferiore a 5 milioni di euro nel 2007 e a 10 milioni di euro negli anni 2008 e seguenti.

Salvi, Zanda, Villone, Vitali, Bordon, Magistrelli, Manzione

A.S. 1183

Emendamento

Società miste

Art. 18.1527 nuovo testo

dopo il comma 260, aggiungere il seguente:

260-bis. Entro il 30 aprile 2007 le amministrazioni pubbliche statali, regionali e locali sono tenute a comunicare, in via telematica o su apposito supporto magnetico, al Dipartimento della funzione pubblica l'elenco dei consorzi di cui fanno parte e delle società a totale o parziale partecipazione da parte delle amministrazioni medesime, indicando la ragione sociale, la misura della partecipazione, la durata dell'impegno, l'onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per l'anno sul bilancio dell'Amministrazione, il numero dei rappresentanti dell'Amministrazione negli organi di governo, il trattamento economico complessivo a ciascuno di essi spettante.

260-ter. Entro il 30 giugno 2007 le amministrazioni pubbliche di cui al comma 260-bis predispongono un piano che indichi i consorzi e le società di cui le amministrazioni medesime ritengono necessario il mantenimento, perché le attività svolte non potrebbero a minori costi o con maggiore efficacia essere ricondotte nell'ambito delle strutture ordinarie dell'ente o affidate a privati attraverso meccanismi concorsuali. Rimane in ogni caso escluso che una stessa amministrazione possa far parte di più società o consorzi aventi la medesima ragione sociale.

260-quater. Entro il 31 dicembre 2007 le amministrazioni pubbliche di cui al comma 260-bis cessano la propria partecipazione nei consorzi e nelle società non comprese nel piano di cui al precedente comma 260-ter. Dell'avvenuta dismissione danno comunicazione al Dipartimento della funzione pubblica nei modi previsti dal comma 260-bis.

260-quinquies. Nel caso di mancata o incompleta comunicazione dei dati di cui al comma 260-bis, di mancata presentazione del piano di cui al comma 260-ter, o di mancata dismissione ai sensi del comma 260-quater una cifra pari alle somme erogate dall'amministrazione interessata a favore del consorzio o della società, o a favore dei propri

rappresentanti negli organi di governo degli stessi, è detratta dal complesso dei finanziamenti a qualsiasi titolo trasferiti a quella amministrazione dallo Stato.

260-sexies. Entro il 30 aprile di ciascun anno le amministrazioni pubbliche statali, regionali e locali sono tenute a comunicare, in via telematica o su apposito supporto magnetico, al Dipartimento della funzione pubblica ogni variazione intervenuta nei dati comunicati ai sensi del comma 260-bis. Alle società e consorzi di nuova istituzione si applicano le norme di cui ai commi 260-ter, 260-quater e 260-quinquies.

260-septies. Le disposizioni di cui ai commi 260-bis, 260-ter, 260-quater, 260-quinquies, 260-sexies costituiscono per le Regioni principio fondamentale di coordinamento della finanza pubblica, ai fini del rispetto dei parametri stabiliti dal patto di stabilità e crescita dell'Unione europea.

260-octies. I dati raccolti ai sensi del comma 260-bis, 260-ter, 260-quater, 260-sexies sono pubblici, e sono esposti nel sito web del Dipartimento della Funzione pubblica. Il Ministro della Funzione pubblica riferisce annualmente alle Camere.

SALVI, VILLONE, BATTAGLIA Giovanni, BELLINI, BRUTTI Paolo, DI SIENA, GALARDI, IOVENE, MELE, PISA DESIMONE, BORDON, MAGISTRELLI, MANZIONE

A.S. 1183

Emendamento 18.1528 nuovo testo

Soppressione di strutture

Art. 18

dopo il comma 260, aggiungere i seguenti:

260-bis. È soppressa la Commissione per l'accesso agli atti amministrativi, di cui all'art. 27 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, e all'art. 18 della legge 11 febbraio 2005 n. 15.

260-ter. È soppresso l'Alto Commissario per la prevenzione e il contrasto della corruzione e delle altre forme di illecito all'interno della pubblica amministrazione, di cui all'art. 1 della legge 16 gennaio 2003, n. 3

260-quater. Le funzioni già svolte dalle strutture soppresse sono attribuite alla Presidenza del consiglio dei Ministri o ai Ministeri competenti in ciascuna materia, secondo le norme di un regolamento ai sensi dell'art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, che il Governo adotta entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

260-quinquies. Il personale di ruolo in servizio presso le strutture soppresse è assegnato ad altra amministrazione. Decorsi tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge cessano

dalla carica i commissari o membri comunque eletti o nominati. Dalla medesima data termina ogni corresponsione ai commissari o membri medesimi di emolumenti a qualsiasi titolo in precedenza percepiti.

SALVI, VILLONE, BATTAGLIA Giovanni, BELLINI, BRUTTI Paolo, DI SIENA, GALARDI, IOVENE, MELE, PISA, ADDUCE, BORDON

A.S. 1183

Emendamento 18.1529 nuovo testo
(sostituisce accorpendoli gli emendamenti 18.1529 e 18.1532)

Art. 18

dopo il comma 260, aggiungere i seguenti.:

260-bis. Fatti salvi gli uffici di rappresentanza delle regioni presso gli organi dell'Unione Europea, non possono essere coperte con fondi derivanti da trasferimenti a qualunque titolo da parte dello Stato le spese sostenute dalle regioni per l'acquisto o la gestione di sedi di rappresentanza in paesi esteri, o per la istituzione di uffici o di strutture comunque denominate per la promozione economica, commerciale, turistica.

269-ter. Qualora le regioni sostengano spese ricadenti nelle fattispecie di cui ai commi precedenti, una cifra pari alle spese da ciascuna regione sostenute nell'anno viene detratta dai fondi a qualsiasi titolo complessivamente trasferiti a quella regione dallo Stato nel medesimo anno.

260-ter. Le disposizioni di cui ai commi 260-bis e 260-ter costituiscono principio fondamentale di coordinamento della finanza pubblica, ai fini del rispetto dei parametri stabiliti dal patto di stabilità e crescita dell'Unione europea.

260-quater. Fatti salvi gli uffici di rappresentanza delle associazioni nazionali degli enti locali presso gli organi dell'Unione Europea, non è consentito a comuni e province, anche in forma associata, acquistare o gestire sedi di rappresentanza in paesi esteri, o l'istituzione di uffici o di strutture comunque denominate per la promozione economica, commerciale, turistica.

260-quinquies. È fatto altresì divieto a comuni e province di coprire, con fondi derivanti da trasferimenti a qualunque titolo da parte dello Stato, le spese sostenute, anche in forma associata, nell'ambito delle fattispecie di cui al comma 260-quater.

260-sexies . Qualora gli enti locali sostengano, anche in forma associata, spese ricadenti nelle fattispecie di cui al comma 260-quater, una cifra pari alle spese da ciascun ente sostenute

nell'anno viene detratta dai fondi a qualsiasi titolo complessivamente trasferiti a quell'ente dallo Stato nel medesimo anno.

SALVI, VILLONE, BATTAGLIA Giovanni, BELLINI, BRUTTI Paolo, DI SIENA, GALARDI, IOVENE, MELE, PISA ADDUCE, BORDON, MAGISTRELLI, MANZIONE

A.S. 1183

Emendamento 18.1534 nuovo testo

(Riorganizzazione di Sviluppo Italia S.p.A)

Art. 18

Sostituire il comma 167 con i seguenti:

167. La Società Sviluppo Italia S.p.A assume la denominazione di "Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A" ed è società a capitale interamente pubblico. Il Ministro dello Sviluppo Economico definisce, con apposite direttive, le priorità e gli obiettivi della Società e approva le linee generali di organizzazione interna, il documento previsionale di gestione ed i suoi eventuali aggiornamenti e, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, lo statuto. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico sono individuati gli atti di gestione ordinaria e straordinaria della Società e delle sue controllate dirette ed indirette che, ai fini della loro efficacia e validità, necessitano della preventiva approvazione ministeriale.

167-bis. Sulla base dei contenuti e dei termini fissati con direttiva del Ministro dello sviluppo economico, la Società di cui al comma precedente predispone entro il 31 marzo 2007 un piano di riordino e di dismissione delle proprie partecipazioni societarie, nei settori non strategici di attività. Il predetto piano di riordino e di dismissione dovrà prevedere che entro il 30 giugno 2007 il numero delle società controllate sia ridotto a non più di tre, nonchè entro lo stesso termine la cessione, anche tramite una società veicolo, delle partecipazioni di minoranza acquisite; per le società regionali si procederà d'intesa con le regioni interessate anche tramite la cessione a titolo gratuito alle stesse Regioni o altre amministrazioni pubbliche delle relative partecipazioni. Le conseguenti operazioni di riorganizzazione, nonchè quelle complementari e strumentali sono esenti da imposte dirette e indirette e da tasse.

167-ter. All'articolo 8, comma 1, della legge 1 agosto 2002, n. 166, sono soppresse le parole ", regionali e locali".

167-quater. Al decreto legislativo 9 gennaio 1999 n. 1, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2, comma 5, le parole ", regionali e locali" sono soppresse;

b) all'articolo 2, il comma 6 è sostituito dal seguente: "6. I diritti dell'azionista in riferimento alla società Sviluppo Italia sono esercitati dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, d'intesa con il Ministero dello sviluppo economico. Il Ministro dello sviluppo economico, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, nomina gli organi della società e ne riferisce al Parlamento;

c) all'articolo 2, dopo il comma 6 è aggiunto il seguente comma: "6-bis. Un magistrato della Corte dei Conti, nominato dal Presidente della Corte stessa, assiste alle sedute degli organi di amministrazione e di revisione della Società.";

d) l'articolo 4 è sostituito dal seguente: "4. 1. La società presenta annualmente al Ministero dello sviluppo economico una relazione sulle attività svolte ai fini della valutazione di coerenza, efficacia ed economicità e ne riferisce alle Camere."

SALVI, VILLONE, BATTAGLIA Giovanni, BELLINI, BRUTTI Paolo, DI SIENA, GALARDI, IOVENE, MELE, PISA, DE SIMONE, BORDON

A.S. 1183

Emendamento 18.1542 –
deve intendersi come subemendamento sostitutivo della lettera b)
dell'emendamento Governo 18.57, testo 2, fino alle parole "autorizzazioni in
deroga", ovvero come emendamento all'art. 18 comma 170

Art. 18

dopo il comma 260, aggiungere il seguente:

260-bis. Il trattamento economico di parlamentari europei e nazionali, consiglieri regionali, dipendenti e dirigenti pubblici, consulenti, membri di consigli di amministrazione e di collegi e titolari di qualsivoglia incarico, gli emolumenti dei quali sono a carico dello Stato, di enti pubblici e di società a prevalente partecipazione pubblica, non può superare quello del primo presidente della Corte di Cassazione. Nessun atto comportante spesa ai sensi del precedente periodo può ricevere attuazione, se non sia stato previamente reso noto, con l'indicazione nominativa dei destinatari e dell'ammontare del compenso, attraverso la pubblicazione sul sito web dell'amministrazione o del soggetto interessato, nonché comunicato al governo e al Parlamento. In caso di violazione dei precedenti commi, l'amministratore che abbia disposto il pagamento, e il destinatario del medesimo, sono tenuti al rimborso in solido, a titolo di danno erariale, di una somma pari a dieci volte l'ammontare eccedente la cifra consentita.

SALVI, VILLONE, BATTAGLIA Giovanni, BELLINI, BRUTTI Paolo, DI SIENA, GALARDI, IOVENE, MELE, PISA, DE SIMONE, BORDON, MAGISTRELLI, MANZIONE

Allegato n. 3 – Verbale Assemblea Senato 14.12.2006 su fiducia e sanatoria

SENATO DELLA REPUBBLICA

----- XV LEGISLATURA -----

88a SEDUTA PUBBLICA

RESOCONTO

SOMMARIO E STENOGRAFICO

GIOVEDÌ 14 DICEMBRE 2006

(Pomeridiana)

Presidenza del vice presidente CAPRILI,
indi del vice presidente CALDEROLI
e del presidente MARINI

Omissis.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Villone. Ne ha facoltà.

*VILLONE (Ulivo). Signor Presidente, dico subito che domani voterò la fiducia al Governo, semplicemente perché sono convinto che a questo sono vincolato dal voto degli elettori che mi hanno portato qui. Certamente mi hanno votato perché il centro-sinistra sostituisse il Governo Berlusconi che ci ha preceduto, e quindi non vogliono che io adesso faccia cadere questo Governo. Ma se dovessi esprimere in questo voto la mia valutazione di questa finanziaria, devo dire che il mio voto non potrebbe che essere negativo. (Applausi dei senatori Scarpa Bonazza Buora, Cursi e Izzo).

Voglio ricordare solo due punti, due norme - per così dire - che non avrebbero dovuto esserci in questa finanziaria, e che invece ci sono.

La prima questione è scoppiata oggi, e la leggeremo sui giornali di domani: riguarda il comma 1346: una normetta di poche righe, per iniziati. È una di quelle norme che, se non si ha un'approfondita cultura giuridica alle spalle, non si capisce cosa dicano. In sostanza, si modifica il termine di decorrenza della prescrizione dell'azione di responsabilità per danno erariale davanti alla Corte dei conti. Una cosettina da niente. Senonché l'effetto di questa norma è una sanatoria generalizzata per gli amministratori pubblici che sono in questo momento davanti alla Corte dei conti assoggettati al giudizio per avere arrecato danno all'erario. La gran parte di questi giudizi - il procuratore generale davanti alla Corte dei conti ha scritto stamattina ufficialmente al presidente Salvi una lettera - andrà in fumo, andrà prescritto; pare circa il 60 per cento. Sottolineo, il 60 per cento.

Voglio dire a quest'Aula, al presidente Prodi e al Paese che questa proposta di modifica era andata nella cosiddetta cabina di regia, dove la maggioranza considerava e valutava le modifiche da fare. Nella cabina di regia è stato detto un secco no; la maggioranza in Senato aveva detto con chiarezza che quella modifica non si doveva fare. La proposta di emendamento era stata respinta. Ma quella porta che era stata chiusa, nottetempo è stata riaperta da qualcuno. E si è voluto fare una sanatoria, perché bastava aggiungere poche parole: il presente comma non si applica ai giudizi in corso. Bastava scrivere questo per evitare il problema, che invece ci sarà. Un principio, tra l'altro, di civiltà giuridica.

Questa innovazione non viene chiesta oggi per la prima volta. È almeno una dozzina di anni che si prova a modificare quella norma sulla responsabilità davanti alla Corte dei conti. Finora, la richiesta era stata sempre respinta. Io stesso l'ho fermata più volte. Dietro - diciamolo - c'è il mondo degli amministratori, in particolare il mondo delle autonomie. Guardate, in modo del tutto trasversale, quindi non mi applaudite da quei banchi lì di fronte, perché ci sono anche i vostri dietro queste cose.

Il mondo delle autonomie è un pilastro della nostra democrazia, ma sappiamo anche - e lo sappiamo perché oggi ce lo dicono i giornali e le inchieste - che è un mondo nel quale bisogna riportare ordine. Il mondo delle autonomie deve rimettere ordine in casa propria. Lo sappiamo, conosciamo le società miste, le consulenze, abbiamo sentito e abbiamo letto molto in proposito.

IZZO (FI). E noi campani lo sappiamo bene!

VILLONE (Ulivo). Ed è questo forse il modo di riportare ordine? Certamente no!

La maggioranza era consapevole e aveva detto di no. Oggi è scoppiato un caso: i senatori Salvi e Manzione hanno rilasciato dichiarazioni pesanti su questo punto, che io condivido. Si deve intervenire: secondo me il presidente Marini dovrebbe - e lo può ancora fare - dichiarare inammissibile questo emendamento perché è ordinamentale, non ha posto in una finanziaria ed è senza copertura, perché siccome non farà pagare il risarcimento allo Stato, ovviamente costa e andrebbe coperto. Credo che il presidente Marini debba fare ciò. Ma se non ritenesse di farlo, la norma andrebbe comunque corretta immediatamente. Questa norma non deve sopravvivere.

La seconda questione riguarda il tetto ai superstipendi. Con il senatore Salvi ed altri autorevoli colleghi avevamo proposto una norma che poneva un tetto generale alle retribuzioni pubbliche parametrando a quella del primo presidente della Corte di cassazione. Badate che non si tratta di cifre miserabili: siamo nell'ordine dei 250.000 euro annui. Ci sembrava fosse una misura di equità e di moralizzazione, un segnale necessario in una finanziaria che chiede sacrifici. Anche in questo caso la maggioranza in Senato era d'accordo, perché questo emendamento da noi proposto ha ricevuto l'assenso della cabina di regia e quindi della maggioranza. Le cose dovevano andare così. Senonché, nottetempo - sto parlando anche in questo caso dell'ultima fatidica notte prima della presentazione del maxi-emendamento - è successo qualcosa.

Cosa è successo? La norma da noi presentata ed assentita dalla maggioranza è rimasta, ma si è ridotta grandemente nell'applicazione, perché ora - per certe tecniche che non è importante citare - si applica solo ad una frazione minimale dei dirigenti pubblici. Invece è stata introdotta una norma che, per i manager pubblici, riporta il tetto a 500.000 euro, e pone la possibilità di un ulteriore incremento del 50 per cento di quei 500.000 euro, arrivando così a 750.000 euro, ed ancora - udite udite! - rende questo incremento rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT. Abbiamo concesso il l'indennità di carovita a chi guadagna 750.000

euro. Abbiamo concesso loro la scala mobile! La scala mobile non ce l'ha nessuno in questo Paese, salvo chi guadagna 750.000 euro.

Ora anche qui viene da chiedersi: ma questa porta, chi l'ha riaperta nottetempo, visto che era stata chiusa dalla maggioranza? E ci possiamo sottrarre al dubbio che quelli che hanno interesse, perché guadagnano quei 750.000 euro, siano gli stessi che hanno riaperto la porta? Io credo che queste cose vadano dette in chiaro.

Come ho già detto voterò la finanziaria, anche se essa verrà ricordata come la finanziaria della sanatoria e della scala mobile per i superstipendi, perché purtroppo questo messaggio e questa immagine rimarranno nella pubblica opinione. Voglio dire al presidente Prodi che oggi ha dichiarato che non si governa con i sondaggi, che è sicuramente vero, ma quando si fanno le cose giuste, non quando si fanno le cose sbagliate. Io voterò la finanziaria perché gli elettori mi hanno votato per sostenere questo Governo. Ma non hanno votato questo Governo perché facesse queste politiche. Qui c'è una contraddizione che bisogna sciogliere.

I fischi che ha ricevuto il Presidente del Consiglio, le nostre orecchie di parlamentari che fanno il loro mestiere sul territorio li avevano già sentiti, e da tempo. E se qualcuno ce lo avesse chiesto, avremmo potuto avvertire che erano in arrivo.

Credo, allora, che dobbiamo recuperare il senso di una vicinanza all'opinione pubblica di questo Paese, dobbiamo ritrovare le correnti profonde, perché appunto non si governa con i sondaggi, ma quando si avvertono e si prendono le correnti profonde e non quando si favoriscono e si praticano clientele e favoritismi, non quando si va contro quello che si è promesso agli elettori.

Dov'è, voglio chiedere al presidente Romano Prodi, l'impegno per la trasparenza, contro i costi impropri della politica, che è nel programma elettorale del centro-sinistra, e che lo stesso Presidente ha più volte richiamato? Gli errori come quelli che qui ho raccontato vanno corretti, e subito. (Applausi dal Gruppo RC-SE ed del senatore Salvi).

PRESIDENTE. Senatore Villone, lei ha sollevato un problema che credo non sia di poco conto. Lei è stato benevolo nella sua espressione rispetto alla chiarezza della norma, ma essa era addirittura di una incomprensibilità totale nella lettura e credo che sia sfuggita anche all'esame della Commissione bilancio, perché comunque questa norma determina una riduzione delle entrate, non ci sono santi. Non vedo il Sottosegretario presente, ma credo che anche il presidente Morando abbia avuto chiarezza di ciò dopo che c'è stato l'esame in Commissione.

Non so, perché entriamo in un campo opinabile di prassi parlamentare, ma, come Presidente di turno, vorrei segnalare al Governo, nella sua assoluta discrezionalità decisionale, di voler ripensare a questa norma, anche rispetto alla sua copertura. Non voglio entrare nel merito di un giudizio, ma sicuramente sulla copertura di questa norma sorgono talune perplessità alla Presidenza.

MORANDO (Ulivo). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MORANDO (Ulivo). Signor Presidente, non credevo che lei facesse questa replica, ma visto che l'ha fatta e l'ha fatta da Presidente del Senato che presiede l'Aula in questo momento, sottolineo che sono a conoscenza che il Governo è ampiamente disponibile a eliminare quella norma sulla Corte dei conti. Quindi, se la Presidenza del Senato, che in questo momento lei rappresenta, è disponibile ad una operazione di questo tipo, dico subito che non ho alcuna difficoltà a chiedere al Presidente del Senato di conferirmi nuovamente la possibilità di convocare la Commissione bilancio.

Questa mattina i problemi relativi a quella norma sono stati sollevati dopo le ore 10, cioè dopo l'ora in cui mi era stato assegnato il compito di intervenire in Aula per riferire sui nostri lavori: ho terminato la seduta della Commissione bilancio alle ore 9,55 e poi sono venuto in Aula. Se la Presidenza del Senato mi autorizza a riconvocare la Commissione per esaminare quella norma - solo quella norma - e proporre qualche soluzione, io non ho alcuna esitazione a farlo.

Per le vie brevi, lei lo sa, avevo provveduto a qualche consultazione per vedere se questo era possibile, ma non avevo avuto un riscontro positivo. Se questo riscontro ci fosse, non avrei nessuna esitazione e so, per averlo ascoltato, che il Governo è disponibilissimo ad affrontare il tema con un'espunzione dal testo, ma non si voleva porre un problema che, nei confronti dell'opposizione, suonasse come una manomissione del testo oggetto della fiducia.

Se, invece, l'opposizione dovesse in qualche modo convenire sull'opportunità comunque di espungere questa parte del testo dal nostro esame, io non avrei alcuna difficoltà a convocare la Commissione per verificare se la Commissione abbia quest'orientamento, per poi tornare in Aula ed eventualmente formulare un consiglio al Presidente del Senato.

Se lei mi dice questo, io senz'altro provvedo.

SALVI (Ulivo). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SALVI (Ulivo). Signor Presidente, a nome del Gruppo del quale faccio parte, che ha tenuto di recente un'assemblea che ha espresso la richiesta di stralciare quella norma, come del resto dichiarato pubblicamente dalla presidente Finocchiaro, dopo l'importante dichiarazione del Presidente della Commissione bilancio, insisto con il Presidente del Senato perché convochi al più presto la Commissione bilancio.

EUFEMI (UDC). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

EUFEMI (UDC). Signor Presidente, mi pare che la soluzione prospettata dal presidente Morando sia condivisibile. Naturalmente, non c'era stato il tempo materiale per verificare tutta la massa di documenti presentati dal Governo.

Quindi, è una proposta praticabile quella di riportare il testo in Commissione bilancio e adottare le conseguenti decisioni.

IZZO (FI). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

IZZO (FI). Innanzitutto, voglio riconoscere la correttezza e la lealtà morale del collega Villone che ha sollevato questo problema, già prospettato in precedenza. Ritengo di poter anticipare, a nome del Gruppo di Forza Italia, un parere favorevole all'ipotesi che il provvedimento torni in Commissione bilancio.

MORANDO (Ulivo). Non tutto il provvedimento, solo il comma 1346.

IZZO (FI). Senatore Morando, mi rendo conto che il riferimento del Presidente è solo a questa norma, ma io non sono stato troppo assiduo in Aula e, in base a quanto espresso in una serie

incredibile di interventi dei colleghi della sua maggioranza, ritengo che questo provvedimento debba tornare assolutamente indietro.

Dal momento che esistono ancora i decreti-legge, sono convinto che entro il 31 dicembre il Governo interverrà ancora sulla finanziaria e questo sarà poi oggetto di ulteriore intervento. Sul problema specifico, chiedo soltanto il tempo per poter sentire il mio Capogruppo e poter riferire la posizione di Forza Italia.

ZUCCHERINI (RC-SE). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ZUCCHERINI (RC-SE). Intervengo per associarmi, a nome del Gruppo di Rifondazione Comunista-Sinistra Europea, alla richiesta di modifica della norma introdotta. Al di là delle coperture, è intollerabile che esistano cittadini che non siano uguali di fronte alla legge. Ritengo sussistano le condizioni per potere riparare ad una norma così inaccettabile.

SALVI (Ulivo). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SALVI (Ulivo). Signor Presidente, desidero che resti a verbale che la richiesta del Gruppo dell'Ulivo concerne esclusivamente il comma 1346.

PRESIDENTE. Credo fosse assolutamente chiaro.

CURSI (AN). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CURSI (AN). Signor Presidente, a nome del Gruppo di Alleanza Nazionale, dichiaro la disponibilità a quanto proposto dal presidente Morando. Dopo gli interventi ascoltati, sono curioso di conoscere i «nottetempo». Devono essere una razza particolare; evidentemente sono molto bravi perché sono silenziosi, non conosciuti, ma portano a casa grandi risultati.

Ho ascoltato l'intervento del senatore Villone e sono sicuro che Prodi, o qualcuno per lui, risponderà seriamente e concretamente a quanto detto. Siamo, quindi, disponibili a che questa norma venga riportata in Commissione bilancio.

DE PETRIS (IU-Verdi-Com). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE PETRIS (IU-Verdi-Com). Signor Presidente, a nome del Gruppo Verdi-Comunisti Italiani, mi associo alla richiesta che quella norma venga riportata in Commissione, ovviamente sottolineando il fatto che purtroppo il «nottetempo» ha provocato molti problemi, non solo di ordine morale, ma forse anche di ordine morale.

Inviterei, perciò, il Presidente del Senato a fare una riflessione in merito e quindi ad addivenire ad un'ipotesi di ritorno in Commissione.

PRESIDENTE. So che stiamo uscendo completamente dalla prassi ordinaria. Chiedo al Governo di esprimersi sull'argomento per sapere se abbiamo anche la sua assonanza sul problema.

SARTOR, sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze. Il Governo si rimetterà alle decisioni della Commissione bilancio, quando questa avrà deliberato in merito.

PRESIDENTE. Collegli, mi sembra che ci sia una convergenza di opinioni rispetto a questo argomento. L'argomento è estremamente importante e, quindi, vi chiedo la cortesia di concedermi dieci minuti per conferire con il Presidente del Senato.

La mia opinione al riguardo è già chiara, ma si tratta di assumere una decisione rispetto a una situazione mai verificatasi. E' chiaro, però, che qualcuno deve assumersi la responsabilità di testi che compaiono nottetempo e poi non sono figli di nessuno.

IZZO (FI). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

IZZO (FI). Signor Presidente, vorrei riferirle che ho sentito il responsabile del Gruppo di Forza Italia e il Gruppo, allo stato, non ritiene assolutamente perseguibile, a termini di Regolamento, questa procedura.

TOFANI (AN). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TOFANI (AN). Signor Presidente, noi ci rendiamo conto dei contenuti importanti e salienti di questo comma, pertanto siamo ben d'accordo e disponibili a trovare soluzioni. Certo è che non si può toccare questo testo; il Governo proponga un decreto o proceda attraverso altri strumenti, perché noi non possiamo assolutamente toccare questo testo.

Del resto, l'intervento del collega Corsi si riferiva al contenuto della norma e quindi noi ribadiamo la necessità di modificarla, ma non condividiamo questa procedura.

MORANDO (Ulivo). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MORANDO (Ulivo). Signor Presidente, intervengo per dire che - come avevo precisato - qualora vi fosse un consenso ampio, io sono dispostissimo alla riconvocazione della Commissione bilancio per esaminare la questione.

Sulla base di una scelta del Presidente del Senato di conferirmi l'esame di questo punto della legge finanziaria per verificare se si possa dare luogo ad una decisione diversa da quella assunta stamattina, io questo incarico me lo prendo, ma solo se siamo tutti d'accordo nel ritenere che sarebbe meglio espungere quella norma. Dal momento che il Governo è disponibile, io sono disponibile a mia volta a convocare la Commissione bilancio e a verificare se c'è questo consenso.

Se i Gruppi dell'opposizione, in particolare, sollevano una questione procedurale sull'intangibilità del testo, io mi guardo bene dall'insistere su questa proposta, sia ben chiaro. Se i Gruppi dell'opposizione sono d'accordo, allora io convoco immediatamente la Commissione (se il Presidente mi dice di convocarla); se, invece, i Gruppi dell'opposizione non condividono questa procedura, immagino che il Presidente non possa nemmeno provare a conferirmi l'incarico per trattare la questione perché obiettivamente non ci sono le condizioni minime perché questo possa avvenire.

SCARPA BONAZZA BUORA (FI). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SCARPA BONAZZA BUORA (FI). Signor Presidente, anch'io ho avuto modo di conferire rapidamente con il Presidente del Gruppo di Forza Italia e l'orientamento è quello di continuare con l'ordinario programma dei lavori che era stato stabilito. Questa è la posizione di Forza Italia; ella avrà modo, se lo crede, di conferire con il Presidente del Senato al termine dei nostri lavori.

PRESIDENTE. Senatore Morando, mi sembra evidente che, a fronte della non unanimità, non si può introdurre una novella rispetto alla prassi. Ritengo comunque opportuno che ci sia stata questa manifestazione di intenti, anche alla luce di eventuali decreti-legge che dovessero essere affrontati in questa ultima parte del mese di dicembre.

Mi dicono che il presidente Marini sta arrivando, quindi possiamo proseguire i nostri lavori in attesa del suo arrivo.

È iscritto a parlare il senatore Zuccherini. Ne ha facoltà

Omissis.

Allegato n. 4 – Verbale Assemblea Camera 21.12.2006 su o.d.g. D'Elia-Pettinari

Resoconto
sommario e stenografico
90. seduta
di giovedì 21 dicembre 2006

presidenza del presidente Fausto Bertinotti
indi
dei vicepresidenti Carlo Leoni, Giulio Tremonti,
Giorgia Meloni e Pierluigi Castagnetti

Omissis.

Chiedo ai presentatori se insistano per la votazione dell'ordine del giorno D'Elia n. 9/1746-bis-B/78, accolto come raccomandazione dal Governo.

SERGIO D'ELIA. Signor Presidente, a me ed al collega Pettinari dispiace molto che il Governo non abbia inteso prendere impegni rispetto a questo ordine del giorno, che pone davvero un problema grave, come quello relativo ai costi della politica.

Noi accettiamo che sia accolto come raccomandazione dal Governo: vorrà dire che l'impegno sarà il nostro. Esso andrà nel senso di monitorare l'azione del Governo, ma anche di adottare iniziative parlamentari con la presentazione di precise proposte di legge volte a ridurre drasticamente i costi della politica e il sistema di sprechi e di privilegi, che stanno determinando una distanza abissale tra il paese e la politica. È la distanza che il Presidente della Repubblica Napolitano ha denunciato oggi con le sue parole, che sono state pubblicate dai giornali.

Quindi, non insistiamo per la votazione del mio ordine del giorno n. 9/1746-bis-B/78, ma il nostro impegno sarà di presentare puntuali proposte di legge affinché in questo paese siano drasticamente ridotti i costi della politica.

PIER FERDINANDO CASINI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PIER FERDINANDO CASINI. Signor Presidente, mi rivolgo all'onorevole D'Elia: il suo proposito è senz'altro positivo; ma se non c'è nemmeno il coraggio di porre in votazione un ordine del giorno sul tema dei costi della politica, accettando che il Governo lo accolga come raccomandazione, siamo alla presa in giro generale dell'Assemblea!

Noi chiediamo, se fosse possibile, che l'ordine del giorno D'Elia n. 9/1746-bis-B/78 venga posto in votazione (Applausi dei deputati del gruppo UDC (Unione dei Democratici Cristiani e dei Democratici di Centro)).

PRESIDENTE. Lei sa bene che non è possibile formulare questa richiesta: me lo insegna.

Il deputato D'Elia, presentatore dell'ordine del giorno n. 9/1746-bis-B/78, accolto come raccomandazione dal Governo, non insiste per la votazione del suo ordine del giorno. Da questo punto di vista, la discussione è conclusa.

SERGIO D'ELIA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SERGIO D'ELIA. Se questa era una sfida del presidente Casini, la accolgo, e chiedo che il mio ordine del giorno n. 9/1746-bis-B/78 sia posto in votazione (Applausi dei deputati del gruppo La Rosa nel Pugno e di deputati dei gruppi Forza Italia e UDC (Unione dei Democratici Cristiani e dei Democratici di Centro)).

PRESIDENTE. Sta bene. Chiedo al Governo, che aveva accolto l'ordine del giorno n. 9/1746-bis-B/78 come raccomandazione, di esprimere il suo parere di fronte alla richiesta del deputato D'Elia di porlo in votazione (Commenti). Per favore, i suggerimenti sono sovrabbondanti.

NICOLA SARTOR, Sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze. Signor Presidente, il Governo può accettare l'ordine del giorno D'Elia n. 9/1746-bis-B/78, a condizione che venga riformulato (Commenti)...

PRESIDENTE. È diritto del Governo proporlo.

NICOLA SARTOR, Sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze. ...espungendo dal dispositivo il paragrafo che ha inizio con le parole «istituzione dell'Agenzia per la formazione» e termina con le parole «Scuola Superiore dell'Economia e delle Finanze».

Laddove questo capoverso venisse espunto, il Governo lo accoglierebbe come impegno.

PRESIDENTE. Chiedo al presentatore D'Elia se accetti la riformulazione proposta dal Governo.

SERGIO D'ELIA. No, signor Presidente, e insisto per la votazione (Applausi).

PRESIDENTE. Qual è il parere del Governo?

NICOLA SARTOR, Sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze. In questo caso il Governo non accetta l'ordine del giorno D'Elia n. 9/1746-bis-B/78.

LUCIANO VIOLANTE. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LUCIANO VIOLANTE. Signor Presidente, chiedo che l'ordine del giorno D'Elia n. 9/1746-bis-B/78 si possa votare per parti separate.

PRESIDENTE. Sta bene. Passiamo ai voti.

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'ordine del giorno D'Elia n. 9/1746-bis-B/78, ad eccezione del quinto capoverso del dispositivo, non accettato dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera approva (Vedi votazioni).

(Presenti 553

Votanti 530

Astenuti 23

Maggioranza 266

Hanno votato sì 498

Hanno votato no 32).

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sulla restante parte dell'ordine del giorno D'Elia n. 9/1746-bis-B/78, non accettato dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera approva (Vedi votazioni - Applausi dei deputati dei gruppi Forza Italia, Alleanza Nazionale, UDC (Unione dei Democratici Cristiani e dei Democratici di Centro) e Lega Nord Padania).

(Presenti 562

Votanti 543

Astenuti 19

Maggioranza 272

Hanno votato sì 277

Hanno votato no 266).

Testo dell'Ordine del Giorno

La Camera,

premessi che:

il tema dei costi eccessivi ed impropri della politica, e della necessità di abbattere in modo drastico le incrostazioni clientelari che appesantiscono gli apparati pubblici, è stato tra i punti nodali del dibattito sulla legge finanziaria;

all'iniziativa del governo, che aveva introdotto già nella proposta iniziale alcune norme di ridotta portata, si è affiancata l'iniziativa parlamentare, che ha puntato a dare maggiore incisività ed efficacia alle proposte già in campo, e a porre nuove questioni all'attenzione delle Camere;

i risultati conseguiti costituiscono un primo passo in avanti. Ma non sono mancati segnali contraddittori ed errori manifesti, la cui correzione è indispensabile per evitare che l'opinione pubblica riversi critiche indiscriminatamente negative sul ceto politico e sulle istituzioni;

in molti casi, è accaduto che la maggioranza avesse, con il concorso e l'assenso dello stesso governo, maturato soluzioni corrette, poi stravolte nella definitiva formulazione del maxi-emendamento presso la Presidenza del consiglio per il voto di fiducia. Tanto che molte delle critiche che oggi guardano all'iter parlamentare di formazione della legge finanziaria andrebbero invece più correttamente poste alla Presidenza del consiglio ed al rapporto che questa ha tenuto con la maggioranza parlamentare da un lato, e gli interessi che contro il volere di quella maggioranza hanno trovato ingresso dall'altro;

è necessario anzitutto sopprimere la norma sulla prescrizione nei giudizi davanti alla Corte dei conti, che pone il centrosinistra a rischio di subire critiche devastanti, analoghe a

quelle tante volte indirizzate nella precedente legislatura contro il governo Berlusconi allora in carica;

va poi restituito il carattere di generalità alla regola del tetto massimo agli emolumenti pubblici fissato in rapporto allo stipendio del primo presidente della Corte di cassazione. Va dunque soppressa la raffinata casistica conclusivamente introdotta, che permette esenzioni e deroghe e giunge persino a riconoscere una vera e propria scala mobile per retribuzioni di 750.000 euro ed oltre;

vanno, ancora, cancellate le norme che introducono ipotesi di spoils system, che fittiziamente cancellano strutture per istituirne parallelamente altre (alta commissione), o che persistono nel malvezzo di istituire strutture speciali e ad hoc per interessi che bene potrebbero essere perseguiti attraverso le molteplici amministrazioni, centrali e locali, che insistono sul territorio;

vanno infine corrette le norme dalle quali si può desumere che i ministri di riferimento sono stati catturati dagli interessi dicasteriali sottostanti, come è accaduto nel caso dell'accorpamento delle scuole di formazione per il personale e la dirigenza pubblica;

vanno nei tempi più brevi attuati principi di trasparenza e conoscibilità della gestione da parte dei soggetti pubblici, ed in specie delle amministrazioni elettive regionali e locali, al fine di contenere possibili fenomeni di degenerazione clientelare, come ad esempio il proliferare delle società miste, che hanno destato vasta eco e preoccupazione nell'opinione pubblica,

impegna il Governo:

ad adottare, nel tempo intercorrente tra la promulgazione e pubblicazione della legge finanziaria e il prodursi dei suoi effetti a partire dal 1 gennaio 2007, un decreto-legge che disponga la soppressione della norma sulla prescrizione nei giudizi davanti alla Corte dei conti (comma 1346);

a monitorare l'applicazione delle previsioni contenute nella legge finanziaria che aumentano considerevolmente la spesa pubblica e i costi della politica al fine di valutare l'opportunità di modificarle con particolare riferimento ai seguenti aspetti:

compensi amministratori società partecipate (comma 467): soppressione di previsioni di aumenti e quote variabili, rivalutazioni in relazione al tasso di inflazione programmato e deroghe che portano a superare l'importo di 500.000 euro annui;

soppressione dell'Alta Commissione di studio di cui alla legge 27 dicembre 2002 n. 289 e contestuale istituzione della Commissione tecnica per la finanza pubblica (comma 475 e seguenti);

istituzione dell'Agenzia per la formazione dei dirigenti e dipendenti delle amministrazioni pubbliche-Scuola Nazionale della Pubblica Amministrazione (comma 581) valutando l'opportunità di prevedere che con l'istituzione dell'Agenzia per la formazione si proceda contestualmente alla soppressione delle precedenti scuole e istituti inquadrati nei rispettivi ministeri (Istituto diplomatico, Scuola Superiore dell'amministrazione dell'Interno e Scuola Superiore dell'Economia e delle Finanze);

tetto di 250.000 euro degli emolumenti riferito al primo presidente Corte di cassazione (comma 594), valutando l'opportunità di prevedere che non sia limitato ai soli dirigenti a contratto esterno ma sia valido anche per tutti gli altri dirigenti e manager di Stato;

voli transcontinentali di prima classe per dirigenti di prima fascia (comma 469);

consiglieri e referendari medici in servizio presso l'Ufficio medico della Presidenza del Consiglio (comma 802), valutando l'opportunità di escludere la previsione che tali figure possano svolgere attività professionali sanitarie esterne ovvero prevedere che la Presidenza del Consiglio si avvalga di prestazioni e servizi sanitari esterni;

soppressione dell'Istituto per la Montagna e contestuale istituzione dell'Ente italiano per la montagna (commi 1283-1287);

a dare immediata esecuzione alle norme della legge finanziaria (commi 588-592) per cui i soggetti pubblici sono tenuti a fornire ad una banca dati presso il Dipartimento della funzione pubblica una completa informazione, finora assai difficilmente reperibile, sulle società e i consorzi cui partecipano.

9/1746-bis/B/78. D'Elia, Pettinari.